

## Il processo Graziani

1. - Per una più retta intelligenza dello spirito che ha animato e del clima in cui si è svolto il processo a carico dell'ex-Maresciallo Rodolfo Graziani, giova richiamare brevemente quelli che sono stati i principî fondamentali della giustizia politica postfascista in Italia. Considerata nel suo complesso, la giustizia politica anzidetta non può essere raffigurata come un *corpus* organico di leggi e di discipline, ma invece come un caotico susseguirsi di disposizioni, intese, parte a contraddire, parte ad abrogare, parte a integrare le precedenti. È comunque mancato fin dall'inizio un principio direttivo e coordinatore che si ispirasse a un obiettivo preciso, ovverossia alla esigenza morale del popolo a veder reintegrato il diritto nazionale, quale appagamento di una delle più urgenti istanze poste dalla lotta di liberazione contro il fascismo. La giustizia politica, che in tal senso sarebbe dovuta essere giustizia rivoluzionaria, si presenta invece, fin dalle origini, quale un ibrido miscuglio di rivoluzionismo formale con un legalitarismo sostanziale: miscuglio nel quale fatalmente, e favorito peraltro dal corso degli eventi politici, il secondo fattore avrebbe finito — come in effetti finì — per prevalere sul primo, se non pure con l'annullarlo.

Il testo fondamentale che disciplina la materia è il Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159, in forza del quale « chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943 (*data dell'armistizio fra l'Italia e le Nazioni Unite*) abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà o la difesa militare dello Stato con qualunque forma di « intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, « di aiuto o di assistenza a esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra » (art. 5, 1° comma). Nell'ultimo comma di questa disposizione è prescritto che « i militari « saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici « ordinari ». Viene inoltre istituito un Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo (art. 40), a cui spetta « di promuovere, di sua « iniziativa, o su segnalazione delle pubbliche amministrazioni o su « denuncia sottoscritta dai privati » (art. 41) l'azione penale per i delitti sopra indicati, nonchè per tutti gli altri fatti colpiti da diverse sanzioni.

Con successivo D. L. L. 22 aprile 1945 n. 142, vengono istituite le Corti straordinarie di Assise (in deroga al citato ultimo comma dell'art. 5 del testo precedente), le quali sono competenti a giudicare

coloro che abbiano commesso i fatti previsti dal primo comma dello stesso art. 5 (art. 1), senza più distinzione fra militari e non militari. Queste Corti straordinarie costituiscono l'unico aspetto rivoluzionario della giustizia politica italiana, giacchè non soltanto vi prevale l'elemento popolare, ma la composizione degli elenchi dei giudici popolari è affidata ai Comitati di Liberazione Nazionale (art. 5); senonchè questo fattore rivoluzionario, che ha veramente dato prova positiva di funzionalità, di capacità e di saggezza, viene praticamente annullato dalla disposizione dell'art. 16, che ammette il ricorso per Cassazione avverso le sentenze delle Corti di Assise straordinarie.

Ma queste Corti hanno breve durata: con D. L. L. 5 ottobre 1945 n. 625 vengono soppresse e sostituite con Sezioni speciali delle Corti di Assise ordinarie (art. 1), alle quali vengono sottratte quelle « questioni « che, implicando un giudizio di carattere militare, influiscono sulla « decisione »; in tal caso la loro cognizione è devoluta al competente Tribunale militare (art. 3 cpv.). Questa disposizione sarà destinata ad avere una parte di primo piano nel processo Graziani.

Ma ecco giungere il Decreto presidenziale 22 giugno 1946 n. 4. Per meglio comprendere il funzionamento di questo decreto di amnistia e condono, sarà bene avere presenti le figure di reato in base alle quali i collaborazionisti erano chiamati a rispondere. Si è visto che le leggi istitutive della giustizia politica facevano richiamo al Codice penale militare di guerra. Questo Codice, promulgato sotto il fascismo, prevede tre forme di collaborazionismo: prevede cioè, all'art. 51, l'« aiuto militare al nemico », consistente in un qualunque « fatto diretto a « favorire le operazioni militari del nemico, ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle Forze armate dello Stato italiano »; all'art. 54 la « intelligenza o corrispondenza col nemico »; all'art. 58 l'« aiuto al nemico nei suoi disegni politici », consistente in qualunque fatto inteso a favorire, nei luoghi del territorio dello Stato, invasi od occupati dal nemico, i disegni politici di questo, ovvero in un « fatto « diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano ». I primi due reati sono puniti con la morte con degradazione; il terzo con la reclusione da dieci a venti anni.

In forza della amnistia per l'innanzi richiamata, viene passata la spugna su tutti i fatti di collaborazionismo integranti i reati sopra descritti, « salvo che siano stati compiuti da persone rivestite di alte « funzioni di direzione civile o politica o di comando militare, ovvero « siano stati commessi fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, « omicidio o saccheggio, ovvero i delitti siano stati compiuti a scopo di « lucro » (art. 3). E così, mentre antecedentemente alla amnistia, tutti i fatti su elencati venivano ricondotti sotto le singole figure di collaborazionismo, le cui norme, come chiunque sia per poco versato in materie giuridiche può constatare, sono « in bianco », talchè i fatti medesimi vi si collocavano come elementi costitutivi, idonei di per sé a inte-

grare il collaborazionismo; da questo momento essi vengono ad assumere una figura e una funzione autonome, o di reato, o di condizioni di perseguibilità del reato di collaborazionismo. Si aggiunga inoltre che, mentre in base all'art. 1 D. L. L. 22 aprile 1945, l'aver rivestito le cariche di ministro o di sottosegretario di Stato del sedicente governo della repubblica sociale italiana o cariche direttive nel partito nazionale fascista repubblicano, era sufficiente di per sè, in via presuntiva, a integrare uno dei reati di collaborazionismo; con l'entrata in vigore del decreto di amnistia viene invece richiesta la prova che coloro i quali hanno rivestito le cariche anzidette, abbiano effettivamente collaborato col tedesco invasore. Eppertanto, se il processo contro il maresciallo Graziani si fosse potuto svolgere in epoca anteriore a tale decreto, sarebbe stato sufficiente l'accertamento delle generalità e delle cariche dal medesimo rivestite, per condannarlo in base all'art. 51 C.P.M.G.; celebratosi invece successivamente a tale data, il processo richiese una imponente istruttoria dibattimentale, per andare alla ricerca di tutti quegli elementi dei quali l'istruttoria del Pubblico Ministero non si era fatta carico (1).

2. - Il capo di imputazione contestato a Rodolfo Graziani è il seguente: « per avere dopo l'8 settembre 1943 e fino al maggio 1945, « in Roma e nei territori dell'Italia del Nord, commesso delitti contro « la fedeltà dello Stato, collaborando con il tedesco invasore: e ciò « col farsi animatore, organizzatore e capo dell'esercito dei rinnegati « e traditori al soldo del governo fascista repubblicano e con l'assu- « mere la carica di ministro per la difesa nazionale dello stesso gover- « no ed emanando, in tale qualità, ordini di rastrellamento e bandi, « con minaccia di pene terroristiche, disponendo rastrellamenti siste- « matici, reprimendo con le armi ogni attività dei patrioti contro i « tedeschi, facendo così affrontare alle truppe da lui comandate, sino « alla disfatta, combattimenti di una guerra fratricida contro gli Ita- « liani ». Questo capo di imputazione, peraltro non troppo perspicuo nella sua formulazione tecnico-giudiziaria, non ha mancato di sollevare una eccezione preliminare da parte della Difesa, la quale ha avanzato riserve circa la determinazione dei fatti contestati. Senza entrare nel merito dell'incidente, giova peraltro osservare che il capo di imputazione traccia nelle sue linee essenziali, se pure generiche, quella che è stata l'attività del Maresciallo dopo l'8 settembre 1943. Pur nondimeno, nel corso dei cinque mesi, durante i quali si è svolto il processo avanti la Corte di Assise di Roma, il capo di imputazione, che avrebbe dovuto e dovrebbe di norma costituire il cardine sul

---

(1) Per una più completa conoscenza di questa materia, si consulti l'opera fondamentale: G. VASSALLI e G. SABATINI, *Il collaborazionismo e l'amnistia politica nella giurisprudenza della corte di Cassazione*, Ed. « La Giustizia Penale », Roma, 1947.

quale fa leva tutto il processo, è stato, pur con l'unanime intendimento di integrarlo con l'accertamento di fatti specifici, sommerso e obliato, talchè il processo medesimo è venuto ad assumere una impostazione e una direttiva, che per vari aspetti hanno finito col falsare la sua primitiva fisionomia, quale, sia pure difettosamente nella norma, ma direttamente nella sostanza, era stata impressa dal capo di imputazione. I limiti della materia accusatoria furono scavalcati e oltrepassati come i deboli argini di un fiume durante una grande alluvione: e di ciò non si può far carico a nessuno, giacchè tutti vi hanno in varia misura contribuito. Il processo Graziani non poteva infatti non estendersi al processo alla R.S.I. La figura di primo piano dell'imputato, le passioni non ancora placate, lo spirito di *révanche* da cui era animata la Difesa e la corrispondente reazione da parte del testimoniale di accusa, hanno contribuito ad allargare enormemente le dimensioni di questo dibattito, al punto che, come osserva la prefazione al volume contenente gli atti processuali (2), « fin dalle prime battute « del dialogo giudiziario si ebbe la sensazione che il processo si celebrasse in un'aula assai più vasta, che al banco degli imputati e al « banco dei giudici vi fossero migliaia e migliaia di uomini, e che a « quando a quando si verificasse lo spostamento da un banco all'altro « di singoli individui o di intere masse di gente, e che altri individui e « altre folle partecipassero a un tempo della condizione di imputato e « di quella di giudice: fossero accusatori e accusati » (3). Questo « spostamento », che in effetti vi fu e venne tollerato, costituisce forse l'aspetto più triste del processo, perchè offre la testimonianza più tangibile di quella involuzione dello spirito rivoluzionario, rinnovatore ed emendatore di costumi, di mentalità e di strutture, che aveva costituito la aspirazione ideale e in pari tempo la bandiera di tanti generosi che avevano combattuto, tutto sacrificando, a cominciare dalla vita.

Il contegno dell'imputato innanzi tutto, anche a voler fare la debita tara per ciò che si attiene alle manifestazioni più clamorose e in certi momenti quasi patologiche del suo temperamento irruente e passionale, fu, nel corso di tutto il dibattimento, il contegno, non già di chi deve dare conto del suo operato difendendosi e scagionandosi, ma di chi, oltre a non sentirsi colpevole, esalta il proprio operato e ritorce le accuse a lui rivolte contro i propri accusatori. Basti pensare che l'ex-Maresciallo trovò il tempo e il modo di scrivere in carcere un lungo memoriale difensivo; non soltanto, ma — ciò che maggiormente potrebbe meravigliare molti ignari delle cose d'Italia — trovò altresì un editore che gli pubblicò questo memoriale col titolo: « Ho difeso la patria »! (4).

(2) *Processo Graziani*, 3 voll., Ed. Ruffolo, Roma, 1948-1949.

(3) *Processo Graziani*, vol. I, pag. VIII.

(4) R. GRAZIANI, *Ho difeso la patria*, Ed. Garzanti, Milano, 1948.

3. - Un breve cenno biografico dell'imputato non sembra inopportuno, in considerazione di taluni elementi di questa indole, che assumeranno rilevanza nel processo. Rodolfo Graziani nacque in Filettino, piccolo villaggio di pastori situato al confine fra il Lazio e gli Abruzzi. Avviato agli studi giuridici nonostante la sua passione per la carriera militare, il giovane Graziani, quando venne l'ora della presentazione alle armi, anzichè avvalersi della proroga concessa agli studenti, si iscrisse al corso allievi ufficiali presso il 94° Fanteria in Roma. Dopo avere partecipato a un concorso per il passaggio a sottotenente effettivo — che vinse brillantemente — frequentò la Scuola di Applicazione di Parma, di dove uscì con la promozione a tenente. Nel 1908 chiese e ottenne di essere destinato in Eritrea, ove rimase fino al 1913, impossibilitato peraltro a partecipare alla guerra libica a causa della malaria. Nel 1913 è a Roma, ma l'anno appresso è già in Libia; nel maggio 1915 è nominato capitano e richiamato in Italia per essere avviato al fronte. Nei quattro anni di guerra riportò due ferite e conseguì tre promozioni per meriti speciali; sicchè, al termine del conflitto, quando aveva appena 36 anni, era il più giovane colonnello d'Italia. Ritiratosi a vita privata per circa due anni, rientrò in servizio quando finalmente, grazie all'autorevole intervento di Giolitti, riuscì a ottenere di essere inviato in Libia. Questo possesso coloniale italiano si era, durante il conflitto mondiale, ridotto a tre teste di ponte sul Mediterraneo; e, quando il Graziani vi giunse, nell'ottobre 1921, si stava iniziando l'opera di riconquista di tutto il territorio perduto. In questa opera il giovane colonnello non tardò a distinguersi, adottando una tattica nuova — la tattica cioè del continuo movimento, che sconvolse in breve tempo i piani degli indigeni « ribelli » —, accompagnata da una accorta e sagace politica di assoggettamento, ispirata al *divide et impera*, alla longanimità verso i sottomessi leali e alla estrema severità verso i nemici.

In nove anni di guerriglia quasi continua, il Graziani sottomise tutta la Tripolitania, giungendo fino al Fezzan, la regione più interna della Colonia. Nel frattempo (1929) era stato nominato Governatore della Colonia il maresciallo Badoglio, il suo futuro rivale: i primi contatti e, in un certo senso, i primi urti fra questi due caratteri così difficili, ebbero inizio in questa epoca. Nel 1930 il Graziani venne nominato Vicegovernatore della Cirenaica; ma questa carica non lo distolse dal comando operativo, che egli ottenne di conservare per portare a termine le operazioni nel Fezzan. Quando prese possesso dell'alta carica, così manifestò le sue direttive politiche: « La mia azione sarà improntata fedelmente ai principî dello Stato fascista « poichè io, che sono generale di divisione in servizio attivo nell'esercito, tengo a dichiarare i miei principî nettamente fascisti ». La sua opera di pacificazione fu dura e faticosa: mentre sul piano militare condusse a termine, con ardita e abile manovra, la conquista dell'oasi

di Cufra, sul piano civile ricorse a misure estreme, quali l'istituzione di campi di concentramento per le popolazioni nomadi e la repressione giudiziaria: il « Tribunale volante » pronunciò 133 condanne capitali su 448 imputati.

Al termine di questa impresa, il Governatore Badoglio propose, con ordine del giorno 24 gennaio 1932, la nomina del Graziani a generale di armata « per meriti speciali ». Ma contemporaneamente il maresciallo Badoglio veniva sostituito nella carica di governatore dal maresciallo Italo Balbo; e ben presto i contrasti fra costui e il gen. Graziani si acuirono al punto, che quest'ultimo chiese e ottenne di rimpatriare. Senonchè, in vista della guerra di Abissinia, il 20 febbraio 1935, venne nuovamente inviato in Africa, in qualità di governatore e comandante militare della Somalia. Iniziata l'aggressione italiana contro l'Abissinia, il Graziani — cui era commesso un compito puramente difensivo, avente lo scopo di trattenere il maggior numero di truppe etiopiche, distraendole dal Nord, dove procedeva la vera e propria operazione di conquista — decise invece di passare all'attacco, e con una serie di manovre arditissime e audacemente condotte, ruppe lo schieramento avversario addentrandosi nella regione conquistata dopo avere superato difficoltà di ogni genere, prima fra tutte, quella delle piogge stagionali. Terminata la conquista e proclamato l'Impero, il maresciallo Badoglio venne nominato vicerè d'Etiopia, e il gen. Graziani, maresciallo d'Italia; poco dopo saranno insigniti rispettivamente del titolo di duca di Addis Abeba e di marchese di Neghelli. Ma ben presto il maresciallo Badoglio lascia l'Etiopia e il Graziani gli sottentra nella carica di vicerè. Il breve periodo di vicereame fu piuttosto movimentato; nell'autunno 1937 i patrioti abissini organizzarono un grande attentato, dal quale il Vicerè riuscì miracolosamente a salvarsi, dovendo poscia sottostare a una lunga degenza per curarsi le innumerevoli ferite. Le rappresaglie furono dure e feroci: un saggio di quelle che saranno per essere le rappresaglie nazifasciste sette anni appresso.

Terminata il 10 febbraio 1938 la sua missione africana, e tornato in patria, il Maresciallo incontrò le prime delusioni: nella Capitale trovò ostilità, invidia e sospetto, e — quel che era ben peggio — non godeva più i favori del Capo. Si ritirò a vita privata, e già si apprestava a partire per la Somalia, ove intendeva allestire una azienda agricola, allorché venne richiamato in servizio quale comandante del « Gruppo Armate Occidentali », e subito dopo (3 novembre 1939), quale Capo di S. M. dell'Esercito. Quivi ebbe modo di rendersi esatto conto delle condizioni disastrose in cui versava l'esercito e della conseguente impossibilità, da parte di quest'ultimo, di partecipare al grande conflitto testè iniziato. E poichè non mancò di esternare tale suo giudizio al dittatore, non soltanto urtò la suscettibilità di costui, ma rese più acuto il contrasto già latente col suo superiore diretto,

maresciallo Badoglio, Capo di S. M. Generale — contrasto destinato, come presto si vedrà, a produrre tragici e calamitosi effetti.

Ma nel giugno 1940 intervenne un fatto nuovo: il giorno 28 decedeva il maresciallo Balbo, governatore e comandante delle forze armate della Libia; e il maresciallo Graziani ricevette l'ordine di sostituirlo immediatamente. Il Graziani ritornava così in Africa, ma senza l'entusiasmo di una volta. Ciò che aveva visto a Roma e ciò che vedrà in Libia gli spense ogni fiducia nelle positive possibilità delle forze al suo comando. In Africa l'esercito mancava di tutto, e di fronte agli ordini perentori di avanzare, il Maresciallo opponeva tutte le difficoltà esistenti per procrastinare e nella speranza di arrivo dei richiesti rinforzi.

Pur nondimeno il Maresciallo, il 9 settembre 1940, si accinse alla azione: mediante un'abile manovra dissimulata che indusse gli Inglesi a concentrare le loro forze al sud, egli avanzò lungo la costa, e il giorno 16 occupava Sidi el Barrani. Ma il Maresciallo non poté sfruttare questo successo, perchè glie ne mancarono i mezzi; e pertanto, mentre fra la Libia e Roma si intensificava lo scambio di rapporti, ordini, contrordini e invocazioni, gli Inglesi fecero affluire in Egitto ingenti forze, che l'8 dicembre si misero in movimento, iniziando quella controffensiva che li porterà a concludere, nella prima decade del febbraio 1941, la totale conquista della Cirenaica. Il Maresciallo, che durante questa controffensiva non aveva potuto far altro se non contrapporre « carne ad acciaio », l'8 febbraio presentò le dimissioni, che vennero accettate. Il condottiero sconfitto, amareggiato, circondato dalla ostilità degli ambienti politici romani, si ritirò quindi nella sua tenuta agricola di Arcinazzo, e quivi visse appartato fino a tanto che nuovi eventi ve lo trassero fuori, per gettarlo sulla ribalta del più profondo e lacerante dramma della storia nazionale italiana <sup>(5)</sup>.

Le vicende di questo dramma costituiscono per l'appunto la materia dibattuta nel processo; eppertanto di essa sarà trattato nei singoli punti del resoconto che segue. Senonchè, al di qua del dibattito, stanno alcuni fatti obiettivi, che ne costituiscono le premesse, e sui quali la discussione sarà limitata all'accertamento dei momenti e dei fattori psicologici. È infatti circostanza pacifica che il Graziani, mantenutosi estraneo a tutti gli eventi susseguiti al 25 luglio e all'8 settembre 1943, venne sollecitato da gerarchi fascisti ad assumere il comando delle F.F. A.A. della costituenda R.S.I., e indotto contro voglia a recarsi presso l'ambasciatore tedesco Rahn per un colloquio. Altrettanto pacifico è che, dopo tale colloquio, il Graziani assunse effettivamente l'incarico conferitogli. Cosa parimenti certa è l'esistenza di decreti legislativi e di bandi per il reclutamento degli uomini nelle F.F. A.A. su indicate, istitutivi di tribunali militari e comminanti

<sup>(5)</sup> Per una più particolareggiata biografia di Rodolfo Graziani, si veda: M. A. BRAGADIN, *Graziani, l'Africano deluso*, in « Oggi », 1949, numeri da 28 a 37, da cui sono state tratte le notizie del testo.

pene gravissime — fra cui quella capitale — contro gli inadempienti. Tali decreti e bandi, firmati dal Graziani, in qualità di ministro per la Difesa, saranno materia di ampi dibattiti in ordine alla effettiva partecipazione del Graziani alla loro redazione.

Si muove inoltre al Graziani l'addebito di avere ordinato il trasferimento al Nord di ufficiali sbandati di stanza a Roma, nonchè di avere disposto il disarmo dei carabinieri di questa città e la conseguente loro deportazione in Germania. Anche questi fatti, nella loro obiettività storica, sono pacifici.

L'addebito più grave e più denso di motivi drammatici è quello concernente la lotta antipartigiana, di cui si fa carico al Graziani, quale comandante dell'Armata « Liguria », spesso impegnata in rastrellamenti, e nella quale taluni reparti si resero responsabili di atrocità e di crimini efferati.

Sembra fin d'ora lecito affermare che l'orientamento generale dei lunghissimi dibattiti, pur nella immensa dispersione in fatti e quesiti particolari, si è polarizzato su una questione fondamentale: la questione cioè dei limiti della responsabilità personale del Graziani nella serie innumerevole di fatti commessi da coloro che operarono alle sue dipendenze.

4. - Questo è l'imputato che compariva l'11 ottobre 1948 avanti la Corte di Assise, Sezione speciale di Roma, presieduta dal Consigliere dott. Luigi Marantonio e composta dal Consigliere *a latere* dott. Luigi Fibbi e dai giudici popolari. Al P. M. sedeva un giovane e valentissimo magistrato, il Sostituto Procuratore Generale dott. Ugo Guarnera; alla Difesa i proff. Francesco Carnelutti e Primo Augenti, nonchè l'avv. Mastino del Rio, deputato democristiano al Parlamento della Repubblica italiana.

Il dibattimento incominciò e si protrasse per parecchie udienze in una atmosfera di cordialità quasi familiare, di cortesia salottiera, che non stonavano affatto con le intemperanze del « leone di Neghelli », il quale, dal chiuso della sua gabbia, si sentiva consapevole della sua parte di protagonista alla ribalta di quello che venne — con esagerazione alquanto interessata — definito il più grande processo del secolo. Un corrispondente di giornale, testimone oculare della prima udienza, così descrive l'ambiente: « Nel processo corre un'aria un po' cortese, un po' svogliata, di amabile tolleranza; si ha l'impressione « di essere in un club inglese nel quale un vecchio governatore di colonia, di temperamento un po' ruvido e incline all'ira, racconti riscal- « dandosi spesso gli *exploits* della sua lunga carriera. Ogni tanto « scoppia qualche applauso e i vecchi gentiluomini del club assumono « un aspetto annoiato, perchè non è buona educazione applaudire in « un club. Oppure nelle pause del dibattito il vecchio governatore riconosce nel pubblico qualche vecchia conoscenza, e s' inizia uno scambio di cenni, di battute, di strette di mano alla lontana... I carabi-



« nieri sorridono, sono alquanto eccitati. Poi il narratore riprende il « suo racconto: battaglie, guerre, deserti, polvere, i vizi, le calunnie « miserabili della metropoli, del governo di Roma, e di nuovo guerra, « trionfi. Fuori, c'è il più dolce ottobre romano, che si ricordi da « molti anni. Si sente fin qui dentro che deve essere dolcissimo. Il « vecchio governatore si esalta nei ricordi. Qualcuno s'è addormentato. « Occorre molta immaginazione per persuadersi che qui siamo davanti « a una corte straordinaria » (6).

La deposizione dell'imputato occupò sei udienze, corrispondenti a sei intere giornate. Fu una esposizione disordinata, farragginosa, intercalata da veementi affermazioni di principio, da violente invettive contro nemici e avversari, pervasa tutta dalla passionalità di un temperamento forte e irruente, egocentrico ed eccessivo, che in una enfasi militaresco-dannunzianeggiante ha trovato la forma e lo stile più addicentisi, non privi peraltro di una certa efficacia e di originalità. Tutte le parole dell'ex-Maresciallo non furono già rivolte a scagionarsi da una accusa, ma a una aperta e appassionata apologia del proprio operato: a dimostrare cioè che egli solo — Graziani — aveva avuto ragione e che tutti gli altri avevano avuto torto. Sostanzialmente, e per quel tanto che è possibile dalle interminabili e disordinate perorazioni dell'imputato, la sua autodifesa può riassumersi nei seguenti punti. Posto come punto di partenza che egli intendeva dare conto di tutto il suo operato, « al fine di dimostrare quale fu non soltanto la « mia azione, ma quella di tutti coloro che mi seguirono nelle Forze « Armate della repubblica sociale: ad altro, Signor Presidente, non « aspiro che a difendere la vita, l'onore e l'esistenza del popolo ita- « liano » (7); l'imputato passa a precisare la sua posizione nei riguardi dei poteri politici dello Stato, e dopo avere contestato l'addebito di generale fascista, conclude: « Dunque io sono un soldato al servizio « della patria, sia nel Governo democratico, sia nel Governo fascista, « sia in qualunque altro Governo, perchè un soldato serve la patria: « e la patria è personificata da qualsiasi governo, e un soldato non deve « fare della politica. Il soldato marcia dove gli viene comandato di « marciare nell'interesse della patria » (8). Come si può arguire da queste parole così giuste e così sagge, l'ex-Maresciallo dimostra di essere bene al corrente dei doveri di un militare: egli dunque ben doveva sapere allora che il « suo » dovere era quello di « marciare » dove il Governo legittimo « gli » aveva comandato di marciare, e cioè contro i Tedeschi; nè egli ignorava allora che « quel » Governo, per « qualsiasi » che fosse, « personificava la patria », e che nessuna legge di nessun Paese civile autorizza il cittadino singolo ad assumere obbli-

(6) S. DE FEO, in « L' Europeo », 1948, n. 43.

(7) *Processo Graziani*, vol. I, pag. 24.

(8) *Processo Graziani*, vol. I, pag. 33.

ghi e funzioni di ordine internazionale in contrasto col proprio Governo. Orbene, nell'espone gli intendimenti che lo indussero ad assumere le alte cariche di Ministro per la Difesa e di Capo di S. M. generale nel Governo ribelle della R.S.I., l'imputato ne addice due, che non soltanto contrastano coi sani principî sopra enunciati, ma apertamente si contraddicono fra loro. È invero, mentre da un lato adduce la necessità di salvare l'onore dell'Italia col riaffermare la fedeltà ai patti assunti nei riguardi dell'Alleato, dall'altro invoca la necessità di indole opposta: « cercare di impedire il più possibile quei malanni « che dal tedesco e, in generale, dal *nemico* (sic!), erano minacciati alla « patria. Un conto è che questa rappresentazione del male me la facessi « prima da me, un conto è che me l'abbiano fatta poi i fascisti, e un « conto è che alla fine me l'abbia fatta il *nemico* (sic!), provocando « in me una definitiva emotività. *Quello era Brenno che gettava la « spada sulla bilancia* » (9). Ma l'imputato si accorge del contrasto fra il principio enunciato e il comportamento da lui tenuto, e tenta di superarlo con un ingenuo sofisma: « Veramente questo giuramento « non mi legava solamente al Re. Il giuramento che noi e tutti coloro « che hanno fatto il soldato abbiamo pronunziato, era il giuramento alla « patria prima di tutto, che si personificava allora nel Re; e tra patria « e Re c'era un'unica cosa che veniva fuori: la patria solamente. A « ogni modo la seconda parte diceva: *per il bene inseparabile del Re « e della Patria*. L'8 settembre 1943 che cosa era avvenuto? Avevo « meditato mille volte su questo argomento. Il Re aveva fatto il vantag- « gio della patria in quel momento? Egli aveva abbandonato i cinque « sestì degli Italiani nelle mani dei Tedeschi. I Tedeschi che si ritene- « vano traditi, e perciò erano diventati i più feroci nemici, più degli « Anglo-Americani che venivano avanti » (10). E rivolto al Presidente, gli pone il dilemma: « Se si trovasse lei, scusi l'audacia, di fronte a « questo enigma — se si debba obbedire al Re o alla Patria abbandona- « nata — non so come se la caverebbe » (11). E conclude su questo punto: « Io non sono stato un traditore della patria per avere cercato « di attutire con tutte le mie forze i colpi che su di essa si sarebbero « abbattuti dopo l'8 settembre; ma traditori sono stati coloro i quali « in un modo o nell'altro condussero a questo tragico risultato con la « resa a discrezione ».

Sulla imputazione riguardante la ricostituzione delle F.F. A.A. a favore della R.S.I., l'imputato risponde che lo scopo da lui perseguito era principalmente quello di difendere il popolo italiano dalla prepotenza tedesca: e ciò a prescindere dal fatto che tale intento si sia potuto o meno perseguire. Il presupposto — a detta dell'imputato —

(9) *Processo Graziani*, vol. I, pag. 213.

(10) *Processo Graziani*, vol. I, pag. 204.

(11) *Processo Graziani*, vol. I, pag. 205.

per la creazione di un tale organismo, era l'esistenza di un vero e proprio governo, sia pure di fatto, al quale avevano aderito tutte le altre Amministrazioni. Esso imputato vagheggiava un esercito di volontari «inquadrate in uno Stato il più possibile liberale e democratico» (sic!) (12), a sfondo eminentemente politico.

Relativamente all'addebito di avere disposto il trasferimento al Nord degli ufficiali di stanza a Roma, l'imputato ammette bensì di avere tenuto discorsi e di avere impartito ordini in argomento, ma afferma di avere agito allo scopo di evitare retate notturne e rastrellamenti da parte dei Tedeschi; e precisa che quando parlò di «notte di S. Bartolomeo», non intendeva affatto rivolgere una minaccia, ma bensì rappresentare agli ufficiali il pericolo della loro situazione ed evitare loro il peggio (13).

Analoga difesa svolge l'imputato per quanto ha riflesso all'addebito di avere disposto la deportazione dei carabinieri. Su questo tristissimo episodio l'imputato si scagiona con l'affermare che, costituendo i carabinieri un pericolo per i Tedeschi, in quanto facevano quasi tutti parte delle organizzazioni clandestine, egli si interpose per evitare atti di forza e per giungere, mediante il suo prestigio, al disarmo generale senza spargimento di sangue. Ottenuta, a detta dell'imputato, la garanzia dai Tedeschi che la deportazione sarebbe stata evitata, egli dispose per il trasferimento dei carabinieri a Zara, di dove erano state richieste forze per fronteggiare i «ribelli». Il giorno 7 ottobre 1943 avvenne il disarmo, ma i Tedeschi, invece di convogliare i carabinieri a Zara, li deportarono, chiusi in vagoni piombati, in Germania. Alla osservazione e alla successiva domanda rivoltagli dal Presidente: «Fu una prova di slealtà contro gli organi dell'Esercito. E lei perchè non si è lasciato mandare in campo di concentramento piuttosto che andare a collaborare con essi?», l'imputato risponde: «Mai! Io mi ero assunto una missione: anche in questa circostanza volli dimenticare il male... Non me ne sono voluto andare, perchè io non collaboravo a favore del tedesco, ma ho collaborato sempre a favore degli italiani...; e certamente, piuttosto che farli ammazzare dentro le caserme, è meglio che sia avvenuto quel che è avvenuto». Alla osservazione del Presidente che «nessuno aveva detto che si sarebbe fatta una strage di carabinieri, e che si era detto invece che sarebbero stati avviati in Germania», l'imputato ribattè: «Lei non mi confonda, Signor Presidente; nessuno mi aveva detto che andassero in Germania», dimenticando quanto aveva affermato pochi minuti prima, che cioè le garanzie gli vennero date dapprima da Stahl e poi da Kesselring, il quale avrebbe detto testualmente: «Nessun trasferimento in Germania!» (14).

(12) *Processo Graziani*, vol. I, pag. 159.

(13) *Processo Graziani*, vol. I, pag. 335-344.

(14) *Processo Graziani*, vol. I, pag. 345-354.

Quanto all'addebito più grave, quello cioè di avere scatenato la guerra civile, l'imputato lo contesta energicamente. Egli allega di avere assunto il comando dell'Armata « Liguria », costituita di quattro Divisioni, dislocate dal S. Bernardo lungo tutto l'arco alpino fino a La Spezia. Queste truppe, secondo la narrativa dell'imputato, erano destinate esclusivamente a proteggere le frontiere e le coste del territorio nazionale da invasioni e sbarchi alleati, e mai vennero impiegate contro le truppe italiane avanzanti dal Sud. In tale situazione, prosegue l'imputato, era pur necessario proteggere le retrovie: e queste retrovie erano minacciate dai partigiani operanti sotto il comando del gen. Trabucchi. E poichè — conclude l'imputato — le proprie Divisioni « dovevano essere alimentate, se i partigiani attaccavano le mie « colonne che combattevano, mi dispiace, ma io dovevo combattere i « partigiani » (15).

Sulla legislazione contro i renitenti, l'imputato afferma di essersi sempre opposto a misure di estremo rigore, e che fu merito suo se il decreto 18 febbraio 1944 non venne emanato tre mesi prima, secondo gli intendimenti di Mussolini; che comunque quel decreto è opera del Consiglio dei ministri e porta in calce la sua firma in ossequio alle formalità di legge.

L'imputato conclude rivendicando l'alto onore di aver seguito fino all'ultimo il Governo fascista repubblicano, e col porre in rilievo tutte le iniziative benefiche di cui egli si rese promotore.

5. - Conclusosi il lungo interrogatorio dell'imputato, si dà inizio al testimoniale. È un testimoniale scialbo e poco conferente, ove prevalgono i motivi di difesa e non mancano rettifiche e ritrattazioni a favore dell'imputato. Questo monotono susseguirsi di personalità di alto rango (alti ufficiali, alti funzionari, prelati ecc.) e l'atmosfera aulica e quasi accademica creatasi nel dibattito, vengono bruscamente interrotti dall'arrivo di una lettera. È la lettera che Ferruccio Parri, Comandante supremo di tutte le forze partigiane, ha inviato al Presidente e al P.M., e che inizia con queste parole: « Apprendo dalla « stampa che la Corte giudicante sul processo contro l'ex-Maresciallo « Graziani ha ammesso, su richiesta della Difesa, un teste a discarico... « per provare come nell'impiego delle forze armate italiane repubbli- « cane fosse esclusa la lotta contro italiani. Non per merito di Graziani, « ma per la sfiducia del Comando germanico e per lo schieramento « assegnato dal Comando alle poche unità italiane messe in campo, « l'esercito di Graziani non potè battersi contro le forze regolari ita- « liane organizzate dal Governo di Roma.

« Ma poichè italiani erano pure i partigiani militanti a nord della « linea gotica, inquadriati anche essi in unità regolari, sono molte de-

---

(15) *Processo Graziani*, vol. I, pag. 299-310.

« cine di migliaia di cittadini italiani che possono testimoniare di aver combattuto contro le forze dipendenti dal gen. Graziani ». Dopo avere posto in rilievo che gli unici a sopportare l'urto dell'esercito di Salò furono i partigiani, la lettera così continua: « Poichè a giudizio degli Italiani che hanno lottato per la libertà, l'unico delitto di cui si deve fare carico a Graziani è quello di aver assunto il comando delle forze militari di Salò agli ordini dei Tedeschi, egli deve rispondere delle responsabilità generiche e specifiche che ne derivano, e poichè non risulta che, per questo capo, l'Accusa abbia ritenuto di ricorrere alle fonti testimoniali specificamente competenti, mi permetto di sottoporre a codesta Corte alcune indicazioni utili, spero, a orientarla, in un campo che evidentemente non può conoscere » (16). Segue una lunga lista di testimoni sulle singole circostanze e la dichiarazione dello scrivente di tenersi a disposizione della Corte.

Dopo un lungo e dibattuto incidente sollevato dalla Difesa contro la richiesta del P.M. di ammettere i testimoni indicati dal Parri, la Corte dispone l'ammissione di quest'ultimo « perchè confermi di essere a conoscenza dei fatti sopra enunciati, specifichi ogni circostanza ad essi inerente, idonea ad apprezzarne l'essenza, e precisi inoltre quale delle circostanze stesse o di altri episodi siano rispettivamente a conoscenza delle persone da lui indicate, dal che potrà eventualmente risultare la certezza richiesta dalla legge per l'ammissibilità anche di questi nuovi mezzi di prova » (17).

Il senatore Parri compare alla udienza del 2 novembre e depone per due udienze successive (18). Con la deposizione di Parri l'atmosfera del dibattimento muta radicalmente: da questo momento è entrata nell'aula la Resistenza con tutte le sue glorie, i suoi dolori e le sue sofferenze. D'ora in avanti il tono dei dibattiti sarà pervaso di profonda drammaticità: il susseguirsi quasi ininterrotto di incidenti processuali, di dialoghi ad alta tensione fra le contrastanti parti in duelli di parole che hanno la sonora metallicità delle spade, farà rivivere, su diverso terreno, quella che fu la tragedia dell'Italia, mettendo a nudo, tramite la dialettica del contrasto giudiziario, la abissale profondità del contrasto reale di idee, di concezioni, di metodi che rivelano l'esistenza, non già di due opposti partiti, ma bensì di due Italie. I partigiani, che allora avevano combattuto per la libertà e per la giustizia, ritornano ora in questa aula per combattere un'altra lotta, scevra bensì di sangue, ma non meno decisiva della prima: la lotta per la verità. Dal momento in cui Parri fece il suo ingresso nell'aula, il placido defluire delle acque si trasformò immediatamente in impeto

(16) *Processo Graziani*, vol. II, pag. 175-177.

(17) *Processo Graziani*, vol. II, pag. 181-182.

(18) *Processo Graziani*, vol. II, pag. 191-234.

torrenziale: la Difesa si fece più pugnace, la direzione del dibattimento più severa, e il loggione fascista meno baldanzoso.

Parri incominciò col dire che l'esercito di Salò potè essere costituito soltanto grazie all'ascendente fortissimo di cui ancora godeva il Maresciallo presso gli ambienti militari; il che determinò la tragica situazione della lotta civile, che non rientrava fra gli obiettivi della Resistenza, il cui scopo originario era invece quello di combattere i Tedeschi invasori. Dopo avere posto l'accento sulla feroce applicazione dei bandi che comminavano la pena capitale, il teste passa a enumerare le atrocità — impiccagioni, rastrellamenti, incendi, devastazioni, stragi — commesse dalle forze così dette regolari contro i partigiani e contro le popolazioni, e conclude con la affermazione perentoria e categorica che le forze fasciste — e segnatamente quelle della Armata « Liguria » — erano destinate allo specifico impiego della lotta anti-partigiana.

Nella udienza del 6 novembre la Corte decide sull'incidente insorto circa la ammissibilità o meno dei testi indicati da Parri. Nella ordinanza che ammette all'audizione tali testi, la Corte impartisce talune direttive, fra le quali merita particolare menzione la seguente: « ... Che non altrettanto necessaria si ravvisa, invece, l'indagine sulle « modalità di esecuzione delle singole operazioni se non in quanto tale « indagine valga a stabilire se le modalità stesse siano addebitabili a « specifica attività dell'imputato, ovvero a *precisare se nei singoli casi « le operazioni abbiano avuto carattere difensivo piuttosto che aggressivo o di legittima rappresaglia... »* (19). Trattasi, come si può agevolmente arguire, di una limitazione di notevole gravità, che indica a chiare note un intendimento discriminatorio della Corte, tale da falsare tutto il significato e la portata storica della Resistenza. E non è chi non veda come tale discriminazione sia palesemente in contrasto coi principî dell'ordinamento giuridico italiano in tema di responsabilità penale. Posto infatti — e su ciò vige una presunzione *juris et de jure* — che le forze combattenti legittime fossero quelle della Resistenza, e illecite le altre, ne consegue che la illiceità di queste ultime risieda nella loro stessa esistenza di fatto: e chi versa originariamente in illecito, non può mai invocare a propria giustificazione di essere stato aggredito e perseguito per il titolo specifico della propria illiceità. E invero tale principio, fondato sulla massima *causa causae est causa causati*, ebbe a trovare retta applicazione nei giudicati di altre Corti di merito — e segnatamente nell'Italia settentrionale — in cui si escluse la ricorrenza degli estremi della legittima difesa nell'azione delle forze di Salò, intese a respingere un attacco partigiano. Epper tanto, a seguito della deposizione Parri, la Corte aveva un preciso obiettivo da conseguire: accertare cioè, prescindendo dal carattere

---

(19) *Processo Graziani*, vol. II, pag. 262.

difensivo od offensivo delle azioni svolte dall'esercito di Salò, se queste azioni abbiano o meno integrato gli estremi di reato, quali previsti dal decreto di amnistia. Quale rilevanza infatti poteva mai avere l'accertamento che una data azione di quelle forze fosse stata puramente difensiva, se la medesima si era conclusa con la fucilazione in massa dei prigionieri, oppure con l'incendio di un intero abitato?

Ma tant'è: da questo momento il processo si svolgerà sul falso binario imposto dalla ordinanza su menzionata e sotto l'incubo di una tormentosa limitazione, destinata a polarizzare la ricerca della verità verso uno solo degli aspetti — e certamente il meno rilevante — della lotta fratricida combattuta in Italia.

È bensì vero che questo nuovo indirizzo ha posto in luce un evento storicamente degno di rilievo — se pure giuridicamente inconferente —, e che era rimasto nell'ombra della storiografia della Resistenza. Dopo Parri, sono sfilati infatti tutti i principali capi politici e militari della Resistenza. Orbene, taluni di costoro, e precisamente quelli che direbbero le operazioni in Piemonte — generale Trabucchi, giudice Agosti, avv. Bianco, dott. Quaranta, ecc. — ebbero a dichiarare, non soltanto che i reparti da loro diretti si astennero da qualsiasi attacco alle forze coscritte, ma che anzi era loro costante preoccupazione svolgere propaganda nell'interno di esse per disgregarle e attrarle eventualmente a sé.

È ovviamente impossibile tener dietro a tutto il testimoniale, che fu imponente e che costituisce una miniera di dati e di elementi per gli storici che verranno. Basti pensare che, nel corso delle 67 udienze nelle quali si svolse il processo avanti la Corte di Roma, furono sentiti 179 testimoni, fu data lettura di 70 documenti e vennero svolti 13 incidenti processuali.

Ebbene, nonostante tutto questo lavoro, nel corso del quale quasi tutti i testi erano stati interrogati e il materiale più notevole posto in luce e dibattuto, la Corte inopinatamente, in accoglimento di una istanza incidentale della Difesa, pronunziava, in data 26 febbraio 1949, una sentenza con la quale, ritenuto che il comportamento del giudicabile in ordine alla direzione delle operazioni militari nei confronti delle forze partigiane, richiedeva, per un preciso apprezzamento, una ampia valutazione anche sulla base di criteri di arte militare; che inoltre analoghi criteri erano necessari per stabilire con esattezza la di lui responsabilità in rapporto alle operazioni svolte dai comandi in sottordine; in applicazione dell'art. 2 D.L.L. 12 aprile 1946, n. 201, dichiarava la propria incompetenza per materia, e rimetteva gli atti alla Procura Generale Militare (20).

---

(20) Per il testo integrale della sentenza, si veda: *Processo Graziani*, vol. III, pag. 1389-1396.

6. - La procedura viene quindi ripresa dall' inizio, presso il Tribunale Militare Territoriale di Roma. Dinnanzi alla Giustizia Militare, giova segnalare fin d' ora, il processo assume un aspetto assai diverso da quello della Corte di Assise. Tutto procede con maggiore speditezza, con maggior ordine e — sia consentito affermarlo — con maggiore serietà. Non debesi peraltro pretermettere che in gran parte ciò fu reso possibile dalla avvenuta acquisizione agli atti di quasi tutto il materiale probatorio: il che dispenserà il Giudice militare dal dover rinnovare dibattiti, confronti e altri atti suscettibili di scenate clamorose o di esibizioni plateali.

L' istruttoria avanti al Tribunale Militare si svolse col rito formale, e si concluse perciò con la sentenza di rinvio a giudizio, stesa dal Giudice Istruttore, Magg. Gen. Florimondo De Rensis, depositata l' 8 ottobre 1949. In questo atto si nota innanzi tutto una più esatta formulazione della accusa: premesse le consuete disposizioni di legge, seguono i fatti addebitati, raccolti e ordinati in sette capi distinti, e cioè, in riassunto: la accettazione delle alte cariche presso il governo della R.S.I., ordine di trasferimento al Nord degli ufficiali di stanza in Roma, ordine di disarmo dei carabinieri di Roma, e conseguente deportazione in Germania, organizzazione dell' esercito della R.S.I. con chiamate in servizio di classi e invio per addestramento in Germania; ispirazione ed emanazione di atti legislativi e di bandi contenenti gravissime sanzioni e istituzione di tribunali militari allo scopo suddetto; direzione delle operazioni antipartigiane e persecuzione di partigiani, congiunti e favoreggiatori; invio di lavoratori in Germania.

La sentenza istruttoria è egregiamente motivata su ogni singolo addebito, per il quale ravvisa elementi sufficienti al rinvio a giudizio dell' imputato. Purtroppo le presenti note non consentono un adeguato resoconto di questo, che è forse il più pregevole atto giudiziario di tutta la macchinosa procedura contro l' ex-Maresciallo Graziani. Non è possibile, pur nondimeno, non colmare, almeno in esigua parte, questa che sarebbe troppo grave lacuna. Osserva la sentenza che il delitto di collaborazionismo ascritto all' imputato, risulta perfetto in base alla sola considerazione che questi, avvalendosi delle cariche ricoperte, prestò valido aiuto al tedesco, il quale non poteva non essere considerato nemico a tutti gli effetti. Accennando alla inerzia dell' imputato nell' epoca anteriore alla accettazione delle cariche, rileva la sentenza che « è da porre in evidenza che il Graziani, Maresciallo d' Italia, pur « non avendo in quel periodo alcun incarico, conservava la sua posizione di servizio permanente effettivo. Ora se si sentì il dovere di presentarsi al comandante della città aperta, dati i momenti eccezionali « — come assume nel suo interrogatorio — questo stesso dovere gli « incombeva prima, quando già i momenti eccezionali si erano verificati « con la proclamazione dell' armistizio e con l' irrompere nella città « di Roma delle attrezzate divisioni tedesche, che combattevano con



« furia quei reparti dell' Esercito italiano (divisione Granatieri con il « valido concorso di reparti dell' « Ariete » e della « Piave » e di città « dini) che tentavano di opporsi all' invasione, infliggendo alle forze « tedesche soverchianti, perdite notevoli, versando sangue generoso e « scrivendo pagine di eroismo » (21). Prosegue la sentenza affermando che il comportamento dell' imputato, come quello che si ispirò a opposti criteri, si concretò in un tradimento degli interessi dello Stato legittimo italiano. Circa la contraddittoria difesa dell' imputato relativamente ai moventi che lo indussero ad assumere le cariche, la sentenza respinge una delle affermazioni dell' imputato medesimo, di voler salvare il salvabile, in quanto — osserva acutamente — la politica della terra bruciata non venne praticata « non certamente per « respiscenza dei Tedeschi, ma perchè essi non avevano interesse alla « totale rovina del Paese » (22), sul quale avevano deciso di stanziare e di approvvigionarsi. Ne consegue che fra il Graziani e l' ambasciatore tedesco « posteriormente all' 8 settembre si era stabilita una unità di « vedute e una linea di condotta, che dovevano portare agli eventi poi verificatisi » (23). Per quanto concerne la legislazione militare e i bandi, ritiene la sentenza che a nulla valga invocare, come l' imputato fa, la superiore volontà del Capo del Governo. In tale situazione « egli, come « del resto altri fecero, poteva chiedere l' allontanamento dalla carica « e, comunque, non soggiacere alle imposizioni — se ve ne furono — « del capo del governo della repubblica sociale ». Invano quindi il Graziani invocherebbe l' esimente dello stato di necessità, « perchè, « quale militare, aveva un particolare dovere giuridico di esporsi a un « eventuale pericolo, derivante da un suo fermo atteggiamento » (24). E — commenta la sentenza — se egli ciò non fece, si deve al fatto che aderiva pienamente alla politica dei fascisti e dei Tedeschi.

Per quanto ha riflesso alla lotta antipartigiana, la sentenza, facendo giustizia di ogni bizantinismo relativo a lotta offensiva o difensiva, rileva in linea di diritto che la responsabilità dell' imputato scaturisce dalla stessa finalità da lui confessata di proteggere il territorio nazionale da invasioni alleate, talchè « sorge poi la responsabilità del « Graziani in ordine alla attività spiegata contro i partigiani combattenti, attività la quale si risolveva egualmente in un consistente aiuto « militare al tedesco... » (25).

Circa i moventi del delitto, escluso quello della paura di essere trucidato dai Tedeschi — contraddetto da tutta la carriera dell' ex-Maresciallo, improntata all' energia e al coraggio — la sentenza ritiene

(21) *Processo Graziani*, vol. III, pag. 1403.

(22) *Processo Graziani*, vol. III, pag. 1404.

(23) *Processo Graziani*, vol. III, pag. 1404.

(24) *Processo Graziani*, vol. III, pag. 1411.

(25) *Processo Graziani*, vol. III, pag. 1413.

di individuarli nella delusione che questi provò per essere stato tenuto in disparte da tutti. « Presero nel suo animo proporzioni maggiori « l'antagonismo nei confronti di Badoglio, l'amarezza per essere stato « tenuto in disparte durante il periodo anteriore all' 8 settembre..., il « corruccio per non avere ottenuto l'incarico sperato, la avidità di « comando » (26).

7. - Il dibattimento avanti il Tribunale Militare Territoriale di Roma si protrasse per 35 udienze, dal 23 febbraio al 2 maggio 1950. Il Tribunale era presieduto dal Generale di C. d'A. Emanuele Beraudo di Pralormo; giudice relatore il Magg. Generale Enrico Santacroce; al P. M. sedeva il Generale Galasso.

Di tale dibattimento interessa qui brevemente accennare alla fase della discussione finale, poichè la fase probatoria riproduce, sia pure con le diverse modalità dianzi segnalate, quanto ebbe a formare esame del giudizio celebratosi avanti la Corte di Assise.

Nella udienza del 18 aprile, alle ore 11, il P.M. inizia la sua requisitoria che, ripresa successivamente il 20 e il 21, si concluderà verso le ore 10 di questa giornata (27). Il P. M. inizia contestando ogni valore alle giustificazioni addotte dall'imputato. Graziani non ha affatto seguito le vie dell'onore e della dignità, poichè non aveva alcuna veste per erigersi a depositario dell'onore d'Italia. Gli imperativi cui egli doveva sottostare erano unicamente l'obbedienza e la disciplina: l'onore d'Italia era affidato ai capi politici responsabili. Quanto alla fedeltà all'alleanza, rileva il P. M. che, ove pure siavi stata, fu fedeltà a una alleanza di ideologie e di regimi, non di popoli e di Stati. Ma il vero movente del comportamento dell'imputato, il P. M. lo addita nel risentimento contro Badoglio, nella bramosia di ritornare all'azione e al comando e nell'intendimento di non scomparire dalla scena, legando il suo nome a una disfatta in colonia, lui che nelle imprese coloniali aveva attinto ai massimi fastigi. « Non è certo la presenza di Graziani « nel governo di Salò che ha evitato all'Italia di essere terra bruciata »: Mussolini e Graziani servirono unicamente da strumenti nelle mani dei Tedeschi per polarizzare le simpatie e le antipatie d'una parte degli Italiani. Dunque — prosegue il P. M. nella udienza del 19 —

(26) *Processo Graziani*, vol. III, pag. 1419.

(27) Per quanto concerne le fonti relative al processo avanti il Tribunale Militare, lo scrivente non ha potuto attingere ai resoconti stenografici, perchè l'Editore Ruffolo non ha pubblicato il quarto volume annunziato. Per quanto attiene alle requisitorie e alle arringhe, ha dovuto perciò servirsi dei resoconti giornalistici, non sempre esatti, nonchè dei riferimenti contenuti nella sentenza, che forniscono dati sicuri, ma necessariamente sommari. Quanto alla sentenza, esistono solamente copie conformi dattilografate, rilasciate dalla Cancelleria; eppertanto non si è ritenuto di richiamare in nota la numerazione delle pagine della copia consultata, giacchè la numerazione stessa va soggetta a variazioni da una copia all'altra.

Graziani non lavorò nè per l'onore nè per la salvezza d'Italia: « egli « non fu che un uomo di parte, un fazioso che fece getto di ogni sua « dignità di soldato per i Tedeschi, andando contro ragioni storiche, « tradizioni, interessi e situazioni già ben delineate e che solo una « voluta cecità poteva non scorgere. Tutta la gamma delle manifesta- « zioni oratorie di Graziani sta a dimostrare sia il sentimento di ran- « core che l'asservimento ai Tedeschi ». Dopo avere analizzato i molti discorsi dell'ex-Maresciallo, il P. M. sottolinea: « E il 9 maggio 1944, « a Roma, il Maresciallo non dice una parola di speranza che valga a « rianimare il depresso spirito dei soldati, e solo polemizza secondo il suo solito, e muove accuse agli Alleati, paragonandoli ad Attila e agli « Unni, dimenticando che le Fosse Ardeatine erano ancora fresche e « che quell'infame eccidio ha riabilitato Attila, Genserico, Brenno, « e ogni altro barbaro invasore ».

Dopo avere illustrato l'attiva partecipazione dell'imputato alla legislazione contro renitenti e disertori, nonchè alla istituzione di tribunali straordinari, il P. M. entra nel vivo della imputazione concernente la lotta antipartigiana. Premesso che a questa imputazione non deve essere attribuito un valore autonomo, ma che deve essere inquadrata nella più ampia attività collaborazionistica dell'imputato, e dopo avere dato atto che « i veri partigiani hanno ben meritato « della Patria e hanno il diritto del nostro più profondo rispetto e « di maggiori onori », il P. M. proclama la piena responsabilità dell'imputato in ordine all'addebito di cui trattasi. Graziani — egli così argomenta — non poteva non essere al corrente di quanto si svolgeva ai danni della Resistenza. Il decreto 18 aprile portava la sua firma: e come poteva ignorarlo? « Se dobbiamo prendere per vere le parole « del Maresciallo, dobbiamo chiederci: che cosa rappresentava Gra- « ziani nel governo della Repubblica sociale: un fantoccio? ». Evidentemente no: giacchè, se è pur vero che le operazioni antiribellistiche dipendevano dal Capo di S. M. Mischi, è altrettanto vero che quest'ultimo dipendeva, sia dal Capo di S. M. generale, che dal ministro delle F.F. A.A., che era Graziani. Questi è adunque responsabile, non tanto dei singoli episodi di rappresaglia, quanto di quell'attività nel suo complesso. E a questo punto il P. M. enuncia un principio di altissimo valore giuridico non meno che storico: « Pur ammettendo, « per ipotesi, che l'iniziativa delle operazioni sia partita dai parti- « giani, ciò non modificherà la sostanza della causa, perchè, in ogni « caso, l'azione dei partigiani sarebbe stata legittima, in quanto la « resistenza fu messa nella condizione morale e giuridica di dover « attaccare forze organizzate di un governo illegittimo ». Conclude pertanto su questo punto il P. M., affermando che Graziani ha animato, protetto e alimentato la lotta contro la Resistenza.

Nell'ultima udienza del 20 aprile, l'oratore affronta la questione di diritto relativa alla retroattività delle leggi da applicare. Si sofferma

innanzi tutto sulla applicabilità o meno dell'art. 25 della vigente Costituzione italiana, che sancisce la irretroattività della legge penale. Con penetrante argomentazione, il P. M. dimostra che tale disposizione provvede per il futuro e non è dotata di efficacia abrogativa. Senonchè, rileva l'oratore della legge, la questione della retroattività è più apparente che reale, in quanto la legge 27 luglio 1944 potrebbe essere pretermessa, attesa l'esistenza del Codice penale militare, preesistente ai fatti, e al quale la legge speciale fa espresso rinvio.

«Signori Giudici — conclude il Rappresentante dell'Accusa — «riandando col pensiero a quanto abbiamo sentito, raccolto, valutato «in queste giornate dense e laboriose, voi non potete avere dubbi sulla «esistenza del reato di collaborazionismo ascritto al Maresciallo Gra- «ziani. I Tedeschi erano da considerarsi nemici subito dopo l'armi- «stizio: lo stesso Graziani ha ammesso che, da quel giorno, i Tedeschi «consideravano l'Italia preda bellica... È dunque con profonda tri- «stezza che mi vedo costretto a chiedere la condanna dall'imputato. «Ma giustizia deve esser fatta. Con serenità di coscienza vi chiedo «pertanto di pronunciare una sentenza che risponda alle esigenze della «equità e del diritto». Ciò posto, il P. M. chiede che, col concorso delle attenuanti generiche, l'imputato venga condannato alla pena di anni ventiquattro di reclusione con i condoni di legge, che la ridurrebbero ad anni sette.

Le arringhe della Difesa occuparono altre sette udienze. I tre patroni che si susseguirono, svolsero quasi unicamente argomentazioni in diritto allo scopo di dimostrare che i fatti ascritti all'imputato non costituivano reati. Nello svolgimento di tali argomentazioni, essi non si limitarono già a convincere i Giudici della inesistenza di dolo nel comportamento del loro raccomandato, ma si lanciarono nella aperta esaltazione di tale comportamento e di tutto l'operato dell'ex-Maresciallo. Riappaiono così, prospettati sotto l'orpello della disquisizione giuridica, i soliti temi detti, ridetti e urlati dall'imputato: Graziani si immolò per preservare l'Italia da atroci calamità; Graziani servì la patria, perchè le restituì un esercito e una dignità; Graziani rettamente operò nel combattere i partigiani, perchè questi favorivano il... nemico, e via vezzeggiando.

Ma il punto più denso di interesse giuridico, su cui la Difesa ha particolarmente insistito, è quello concernente la trattazione di indole costituzionale. Su tale argomento la Difesa prende le mosse da lontano: la legge del luglio 1944 trova la sua prima ragione di inapplicabilità nella sua ragion di contrasto col... diritto naturale, il quale vieta che una legge penale sia retroattiva. Inoltre la legge anzidetta è priva di efficacia giuridica positiva, perchè emanata da un governo di fatto, sottoposto a costrizione da parte del nemico occupante, e non più convalidata dalla Costituzione della Repubblica italiana, la quale, col superare la fase rivoluzionaria aperta dalla instaurazione dei due go-

verni di fatto (quello del 25 luglio, scaturito da un colpo di Stato, e quello mussoliniano, scaturito da una... rivoluzione), ha reso caduche le leggi « rivoluzionarie » anteriormente emanate e in contrasto con essa.

Circa l'applicabilità dell'art. 51 C. P. M. G., recepito dalla legge speciale, la Difesa ricorre a una sottile distinzione: l'art. 51, in quanto recepito dalla legge speciale, configura un reato formale, laddove la stessa disposizione, nella sua funzione originaria, configura un reato sostanziale. Eppertanto, onde poter applicare l'art. 51 in senso sostanziale, occorre stabilire che il tedesco fosse « giuridicamente » nemico dell'Italia; il che — secondo la Difesa — non è, in quanto manca una « valida » dichiarazione di guerra fra Italia e Germania.

È apparso chiaro, in sostanza, il tentativo da parte della Difesa — condotto peraltro con somma abilità e con molta disinvoltura — di capovolgere la posizione storica e giuridica — e mai come in questa fattispecie, storia e diritto hanno manifestato una così sostanziale identità originaria — dell'imputato, col farlo diventare accusatore e vittima di una legge e di un ordinamento giuridico arbitrari e illegittimi; e, per sfruttare soltanto *in utilibus* questa asserita illegittimità dell'ordinamento giuridico costituzionale facente capo al potere regio, la Difesa non ha esitato a proclamare la esistenza di una soluzione di continuità fra tale ordinamento e quello scaturito dalla Costituzione della Repubblica italiana. Bontà sua, la Difesa ha riconosciuto che l'ordinamento mussoliniano era « di fatto », alla pari di quello regio del Sud; e a tal proposito l'ex-resistente onorevole avv. Mastino del Rio, ha proferito queste parole gravissime: « Abbiamo perduto, ma « insieme abbiamo vinto, perchè la vittoria è nelle nostre coscienze. « Ci siamo battuti TUTTI per la libertà... Soltanto il tricolore ispirò « gli Italiani DALL'UNA E DALL'ALTRA PARTE della barricata. « Signori Giudici, non giova a nessuno dire che l'Italia ha un generale « traditore. L'Italia non ha avuto generali traditori ». Parole gravi, si segnalava poco fa, giacchè in esse prende piena forma quel motivo della *parificazione*, storicamente assurdo e moralmente repugnante, che costituisce da qualche tempo lo slogan della offensiva neofascista per la riabilitazione del fascismo e che, ad accettarlo, non soltanto si verrebbe a lanciare a tutta la nazione italiana una taccia di malafede colossale e di abietto machiavellismo, ma si verrebbe altresì a invalidare tutta la giustizia politica italiana postfascista con l'imprimerle il marchio della iniqua persecuzione, laddove invece le si potrebbe se mai far carico di eccessiva mitezza. Orbene, non è chi non veda che questo motivo della *parificazione* costituisce una prima fase, una premessa di un modo di procedere ormai ben noto in Italia, perchè di marca tipicamente fascista, inteso a giungere gradualmente alla integrale inversione dei termini storici: Resistenza-fascismo. Sembra dunque emergere chiaro che nella Difesa Graziani, il fine ultimo non era tanto la difesa del

Graziani, quanto la riabilitazione del sistema storico, di cui il Graziani fu intrinseca e inscindibile espressione. E ciò risulta *expressis verbis* da una affermazione della Difesa (Carnelutti), ove si dice che « in « questo processo è molto meno impegnato Graziani che non il nostro « Paese... Mi è stata fatta una preghiera dal maresciallo Graziani, il « quale mi ha detto: Amico mio, con me Lei deve difendere tutti i miei « soldati. Non vorrei godere la libertà, quella che volgarmente si « chiama libertà, fino a quando l'ultimo dei miei soldati rimarrà a « spiare una pena ». E poichè il Graziani sapeva — e non poteva non sapere — che quei « suoi » soldati rimasti a spiare una pena — ahinoi! quanto irrisoria pena! — erano stati ritenuti responsabili di massacri in danno di prigionieri e di civili inermi, di incendi, devastazioni e saccheggi di interi paesi, nonchè di orrende e inenarrabili sevizie sulle carni di fratelli italiani; ciò sapendo, non soltanto ha solidarizzato con essi, ma ha irrevocabilmente suggellato alla storia tale solidarietà, che trascende la responsabilità penale per collocarsi nell'ordine dei valori ideali. Sostanzialmente Graziani, sia personalmente che per il tramite della sua Difesa, ha fatto gettito di sè quale persona fisica per giocare la grande carta della Storia: egli ha puntato sull'avvento di una palinogenesi che, nel rimettere in vita lo stato di cose travolto dagli eventi non meno che condannato dalle coscienze, non abbia a considerarlo rinnegato per il piatto di lenticchie di una assolutoria, ma lo abbia a collocare sull'altare del martirio, e fare del suo nome e del suo esempio il vessillo della riscossa e della resurrezione.

Nessuno naturalmente potrà fare carico al Graziani di una cosiffatta impostazione defensionale: essa è, più che logica, umana e risponde agli intimi moventi e alla indole di un uomo che, avendo dietro di sè un glorioso passato militare, non può adattarsi a riconoscere l'ultimo errore, che su quel passato getterebbe un'ombra sinistra. Per di più tale impostazione risponde a un calcolo esattissimo, sempre dal punto visuale dell'imputato: mentre infatti una assolutoria « nel merito » non differirebbe gran fatto, sul piano storico, da una condanna, la assolutoria sulla pregiudiziale della illegittimità della norma su cui è fondata la ragion del procedere, implicherebbe un riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico giudicante della propria inferiorità storica, una resa a discrezione, un atto di pentimento e di contrizione. Ciò che invece potrebbe stupire taluno, è che una così fatta linea difensiva si sia potuta tranquillamente proporre dando esca, per di più, a una vasta speculazione politica da parte della stampa nostalgica. Ma in questa sede basti il rilievo, perchè una indagine al riguardo porterebbe troppo lontano ed esulerebbe dalla natura del presente resoconto.

8. - La sentenza del Tribunale Militare, la cui stesura è opera del Magg. Generale Santacroce, già estensore di altre importanti sentenze

in questa materia (basti ricordare, fra tutte, quella relativa alla difesa di Roma), è un documento di primaria importanza storica, una fatica veramente meritoria del sagace e colto Magistrato, che in essa ha svolto, sia analiticamente che sinteticamente, tutti i principali temi storico-politici del periodo 1943-1945, accompagnandoli con una pregevole elaborazione dello smisurato materiale documentario e testimoniale affluito nel processo. Questa sentenza che, a differenza degli altri atti processuali, non è stata edita, meriterebbe di esserlo, giacchè non si può esitare ad affermare che costituisce una delle fonti più ricche e più genuine per chi si accinga a studiare la Resistenza italiana e la Repubblica sociale fascista. Purtroppo non sembra possibile svolgere analoghe considerazioni sul piano giuridico, sul quale anzi è doveroso segnalare — come si farà più avanti — manchevolezze ed errori, in cui la sentenza è incorsa.

Nella succinta relazione che qui sarà fatta della sentenza, sarà seguito un diverso ordine di esposizione. La sentenza invero svolge gli apprezzamenti giuridici in ordine alle singole imputazioni nella parte dedicata al « fatto » e al termine della narrativa dei singoli fatti formanti materia delle imputazioni medesime; mentre nella parte dedicata al « diritto » esamina le tesi difensive in materia costituzionale e tratta della applicazione delle attenuanti e delle pene. Seguire la sentenza in questo ordine espositivo sarebbe qui, oltrechè eccessivo, superfluo; pertanto, richiamate brevemente le argomentazioni di indole costituzionale, si accennerà senz'altro alle conclusioni della sentenza in ordine alle singole imputazioni.

La sentenza ravvisa negli avvenimenti succedutisi fra il 25 luglio 1943 e l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana, un processo rivoluzionario, costituito dal distacco fra « il principio « costituzionale ricevuto e attuato dall'ordinamento costituzionale statutario (*cioè dello Statuto del 1848*) e quello sentito in quell'epoca « dalla comunità statuale ». Senonchè la sentenza esclude — con perfetta aderenza allo spirito della realtà storica — che l'anzidetto processo rivoluzionario si sia svolto in guisa tale « per quanto riguarda la « materia del presente giudizio... da lasciarla priva di disciplina positiva, con l'effetto che la difesa vi riconduce ». L'iniziativa regia che, con gli avvenimenti del 25 luglio 1943, provocò l'inizio di tale processo, non può in nessun caso essere tacciata di illegittimità, giacchè, oltre a rientrare nella competenza regia di provvedere ai supremi interessi dello Stato, riveste i caratteri di un intervento straordinario richiesto da esigenze eccezionali: non può peraltro esservi dubbio — commenta la sentenza — « che anche le situazioni eccezionali abbiano « le loro regole, che costituiscono vere e proprie norme giuridiche, che « sono state rispettate nel caso che ne occupa ». Eppertanto tutte le decisioni prese dal potere legittimo fino all'armistizio, si sottraggono, sul piano del diritto interno — quello cioè che vincola il cittadino

all'ordinamento giuridico — a ogni giudizio possibile. In particolare la decisione dell'armistizio « non può che uniformarsi alle norme dell'ordinamento legittimo che esigono che si prenda atto della determinazione del Governo, senza che siano necessarie spiegazioni estranee al diritto interno, che importano una discussione, inammissibile in questa sede, di fattori politici che soverchiano l'azione del fattore giuridico nell'ordinamento internazionale, allorchè è in giuoco la difesa di interessi vitali per lo Stato ».

Orbene, le varie vicissitudini cui il potere regio andò soggetto, mai intaccarono la sua legittimità originaria, ancorchè la sentenza attribuisca un'indole di fatto all'ordinamento costituzionale instauratosi il 25 luglio 1944, con la abdicazione di Vittorio Emanuele III e l'assunzione della luogotenenza da parte del Principe di Piemonte. Senonchè quest'indole di fatto non infirma per nulla la legittimità originaria del potere, a cui il potere stesso è ricollegato, sia pure con effetto retroattivo, dall'atto della rivoluzione vittoriosa, che si consacra nella Costituzione della Repubblica e che, col conferire il crisma della legittimità all'evento rivoluzionario, ne convalida in pari tempo tutti gli effetti giuridici. Se così è — argomenta la sentenza — non v'ha motivo di invalidare la legislazione sulla giustizia politica: legislazione emanata in forza di quei provvedimenti successivamente convalidati dalla Costituzione con norme non meramente programmatiche, ma precettive. Nè è a dire che tale legislazione abbia violato i principî della eguaglianza dei cittadini e della irretroattività della legge penale: non ha violato il primo, giacchè non ha posto in essere « un trattamento giuridico diverso per situazioni eguali. Il trattamento giuridico diverso di situazioni differenziate riafferma e non nega il principio di eguaglianza nella sua vera essenza »; e neppure ha violato il secondo, in quanto essa legislazione si è limitata a far riferimento alla legge penale militare di guerra, in vigore fin dal 1941, e non affatto estinta dall'avvento della Repubblica, che ha posto nel nulla l'ordinamento costituzionale regio — contro il quale era altresì insorta la B.S.I. —, atteso che « la valutazione degli atti della instaurazione debellata dipenda dalla instaurazione dell'ordinamento nato dalla instaurazione vittoriosa ».

La sentenza passa poi a confutare l'assunto difensivo circa una asserita mancanza del presupposto dello stato di guerra con la Germania, affermando che « il processo psicologico attraverso il quale l'organo emette la dichiarazione di volontà, non ha rilevanza sulla validità dell'atto, se la violenza che l'ha determinato non colpisce personalmente l'individuo, la cui volontà vale come volontà internazionale dello Stato, in quegli stessi beni e in quelle stesse circostanze che valgono nei rapporti privati ». Pienamente legittima dunque la dichiarazione di guerra, ma parimenti legittima la esistenza di uno stato di guerra anteriore alla dichiarazione, per essere stato posto in



essere dai proclami del Re e del Capo del Governo al popolo italiano. Indubbia conseguentemente la figura giuridica di « nemico » dello Stato italiano nello Stato germanico, fin dal momento « della costituzione del governo fascista repubblicano, che concretava una forma « di intervento, politico e militare, manifestamente diretto contro lo « Stato italiano ».

Correlativamente deve ritenersi cessata — prosegue la sentenza — la qualità di nemico da parte delle Nazioni Unite, per effetto della cobelligeranza, ancorchè questa debba considerarsi un istituto di diritto interno e non di diritto internazionale. Comunque « gli aspetti contraddittori della situazione considerata nel suo complesso, non danno motivo a incertezze per i militari, per i quali l'adempimento dei doveri del loro stato importava fin dalla proclamazione dell'armistizio la cessazione delle ostilità contro le forze militari delle Nazioni Unite e, dopo la dichiarazione di guerra alla Germania, la partecipazione alla guerra condotta dalle Nazioni Unite ». Frustraneo si appalesa pertanto il richiamo difensivo a un preteso stato di necessità di salvare l'Italia dalle conseguenze dell'invasione tedesca, giacchè — osserva con pregevole e acuta argomentazione la sentenza — le norme che disciplinano lo stato di necessità « non possono comprendere nel loro ambito lo stato di necessità della nazione, che giustifichi i più gravi delitti contro la personalità, la fedeltà e la difesa militare dello Stato, per l'inconcepibilità di uno spontaneo, originario riconoscimento del suicidio di un ordinamento giuridico da parte delle sue stesse norme ». Da ciò la irrilevanza di ogni considerazione circa i pericoli dell'invasione e di una eventuale vittoria germanica, e conseguentemente la radicale infondatezza della argomentazione che fa fulcro sull'armistizio e sull'allontanamento dei capi da Roma, per porre in essere una giustificazione di indole obiettiva ai reati contro la fedeltà verso lo Stato: « Il richiamo a tale effetto, impostato sulla pretesa fondatezza obiettiva di quella opinione — sottolinea la sentenza con terminologia particolarmente energica e icastica — è indiscutibilmente inconsistente, alla stregua dell'ordinamento giuridico dello Stato, che nella tutela dei beni della fedeltà e dell'onore, esige dai militari il rispetto di concreti e positivi doveri per il raggiungimento di interessi fondamentali, la cui determinazione sovrasta le particolari concezioni divergenti ed è preminente agli apprezzamenti politici e militari dei singoli, quale che sia il loro grado ».

Questa parte della motivazione, che risolve le questioni di indole costituzionale — che purtroppo si è dovuta mutilare nel presente resoconto — dimostra nel Magistrato militare, oltretutto una informazione perfetta e di prima mano della dottrina e della giurisprudenza in materia di diritto pubblico, interno e internazionale, una sensibilità storico-giuridica raffinatissima e spoglia di quei pregiudizi, che talvolta ottenebrano le vedute di chi appartiene a corpi burocratici, soprat-

tutto militari. Il Magistrato militare ha interpretato — e rettamente interpretato — i principî regolatori del diritto in una situazione assolutamente nuova e irripetibile come quella verificatasi in Italia nel periodo di tempo che ha formato oggetto della sua considerazione. Egli ha portato un prezioso contributo alla scienza giuridica, intesa non già quale statico armamentario di regole e di canoni, ma quale attività riflessa e speculativa dell'opera creativa del diritto a opera del fatto. Qualche riserva potrebbe avanzare lo scrivente sulla concezione del regime luogotenenziale come potere di fatto, in quanto al Magistrato è forse sfuggito un elemento di fondamentale importanza, e cioè che tale potere faceva capo a una nuova struttura giuridica, quella dei Comitati di Liberazione nazionale; ma non è questa la sede per cossifatte disquisizioni, e d'altronde la teoria accolta dalla sentenza non altera minimamente le conclusioni finali di una diversa impostazione del problema.

Altrettanto esauriente, se pure non del tutto convincente, è la parte dedicata alla valutazione delle responsabilità dell'imputato e di tutti gli avvenimenti e le situazioni che a quella responsabilità fanno da cornice. Quivi, come già si è accennato, è l'abbozzo di un vero e proprio libro di storia della R.S.I., e, occorre aggiungere, il primo saggio storico documentato, condotto con criteri di severa indagine, scevri di spirito polemico... È tutto un materiale che qui deve essere necessariamente trascurato, ma che sarà destinato a restare un punto fermo e indispensabile per quanti intraprenderanno la storia della dominazione tedesca in Italia.

Sulla prima imputazione, concernente l'assunzione delle varie cariche presso il governo illegittimo del Nord, la sentenza conclude affermando che « l'accusa mossa a Graziani è risultata completamente « fondata, dal punto di vista materiale e dal punto di vista psicologico ». Identica è la conclusione per quanto ha tratto alla quarta imputazione, concernente l'organizzazione delle forze armate della R.S.I. « Il giudizio complessivo sulle ampie risultanze fin qui riferite — « rileva la sentenza — non può non riconoscere la veramente notevole « portata della collaborazione militare data ai Tedeschi con la costanza e l'organizzazione delle forze armate della R.S.I. e non può, « inoltre, non affermare nei riguardi di Graziani la consapevole volontà di recare, con la sua opera, valido aiuto militare alla Germania « nella guerra contro le Nazioni Unite e contro l'Italia. Vi è stata « ragione di sottolineare come, in diverse occasioni, le stesse autorità « tedesche ponessero limiti nella collaborazione della R.S.I., ma non « vi ha motivo di dubitare che, nei limiti segnati dalla valutazione « tedesca dei loro interessi militari e politici, la collaborazione sia stata « efficace e cosciente da parte di Graziani. Pur ispirata da motivi « politici e da altri motivi non politici, l'opera comune intrapresa si « proponeva di durare, come effettivamente durava, fino al termine

« della guerra, e non vedeva ostacolo neppure nella eventualità, in « concreto considerata e non verificatasi, dell'abbandono del territorio « italiano. E questa circostanza è, veramente, illuminante delle intenzioni della collaborazione... ».

Circa la seconda parte della sesta imputazione, concernente la legislazione penale straordinaria, la sentenza, rilevato che « le norme « del decreto (18 febbraio 1944 n. 30) sono, nel complesso, di estremo « rigore, che lo allontanano dalla tradizione legislativa italiana in tema « di reati di assenza dal servizio », non esita ad affermare la piena responsabilità dell'imputato nell'aver ispirato e collaborato a porre in essere quella legislazione, nonostante la parte preponderante avuta da Mussolini: e ciò perchè « Graziani, nella sua veste di ministro, « assumeva la responsabilità dell'adesione alla volontà di Mussolini. « Ed era un'adesione convinta, secondo si argomenta da due lettere a « sua firma, che denunciano un riprovevole intervento in cose di giustizia ».

Queste sono le imputazioni, rispetto alle quali il Tribunale ha ravvisato gli estremi per la affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Senonchè, nella determinazione in concreto della entità del reato e della intensità del dolo, il Tribunale ha ritenuto di riconoscere al giudicabile il concorso di due circostanze attenuanti: quella prevista dall'art. 26 C.P.M.G., e quella prevista dall'art. 62 n. 1 Codice penale ordinario. La prima, che viene facoltativamente concessa a militari che abbiano compiuto atti di valore o riportato gravi lesioni per fatti d'arme, è stata riconosciuta all'ex-Maresciallo, in considerazione « del numero e del significato delle decorazioni avute, delle « promozioni conseguite per merito di guerra, delle ferite riportate in « combattimento », tale da reclamare « un riconoscimento che non consente discussioni, del valore militare e del tributo di sangue dedicati « alla Patria durante le molte campagne alle quali Rodolfo Graziani « ha partecipato ». E su questa attenuante, la cui concessione si attiene alla discrezionalità pura e semplice del Giudicante, nulla v'ha a dire.

La seconda attenuante, riconosciuta al Graziani, è quella che viene concessa a chi ha agito « per motivi di particolare valore morale e sociale ». Nel motivare tale concessione, il Tribunale Militare ha rettamente escluso i motivi politici, come quelli che costituiscono l'elemento psicologico punibile del reato di collaborazione, e non possono per ciò stesso essere considerati quale circostanza attenuante del medesimo. Ha invece preso in considerazione taluni atteggiamenti di umanità, che hanno di tratto in tratto informato l'attività del giudicabile nel corso della sua collaborazione col tedesco invasore. « Il « tenimento dei più accesi estremismi fascisti, l'attenuazione dei rigori « tedeschi, la tutela di rilevanti valori sociali, la difesa di gruppi e di « singoli, il favore a interessi del lavoro, l'intervento tante volte « tentato, frequentemente realizzato in modo positivo per evitare e per

« ridurre i danni e i pericoli alle persone, alle città, ai beni, in una « situazione tragica, quale è stata quella verificatasi sulla più parte « del territorio metropolitano dopo la proclamazione dell'armistizio, « costituiscono i proponimenti che danno sostanza alla attenuazione « del delitto di collaborazionismo ».

Non sembra possibile, oltrechè sul piano storico, su quello giuridico, condividere il giudizio del Tribunale. Non è questa la sede per addentrarsi in disquisizioni di tecnica giuridica; giova pur nondimeno non pretermettere una osservazione elementare, che scaturisce dalla semplice esegesi della disposizione in esame, dalla quale emerge con chiarezza che i motivi in essa contemplati debbono costituire l'elemento teleologico stesso dell'azione punibile: debbono cioè precedere, non seguire l'azione, costituendo anzi di questa il fattore psicologico *determinante*. Le circostanze addotte dalla sentenza si riferiscono a fatti e comportamenti successivi all'inizio dell'azione, ancorchè tendenti a mitigare e rendere meno dannosi gli effetti di essa. Tali fatti e tali comportamenti potevano quindi essere apprezzati — come del resto aveva fatto il Pubblico Ministero — agli effetti delle attenuanti generiche, non mai agli effetti della attenuante in discorso. È bensì vero che le conseguenze in ordine alla irrorazione della pena sarebbero state identiche, in quanto le due attenuanti comportano la stessa misura di diminuzione; ma non è chi non veda la abissale differenza ontologica e qualitativa, sul piano storico, e ancor più su quello etico, fra le due attenuanti. Quella concessa all'imputato comporta — checchè se ne dica — una patente di nobiltà, una aureola di redenzione al comportamento incriminato e la cui punibilità conserva soltanto più un vago riferimento alla turbativa dell'ordinamento giuridico generale, cancellando in esso comportamento ogni carattere di odiosità e ogni marchio di infamia. E, sotto questo profilo, l'ex-Maresciallo può ben compiacersi di avere vinto la sua battaglia giudiziaria.

Non così sarebbe stato se — in conformità con le richieste del P. M. — il Tribunale gli avesse concesso le attenuanti generiche. Con tale concessione il Tribunale avrebbe dato atto all'imputato del riconoscimento di quel poco o di quel tanto di bene che questi abbia potuto fare, avrebbe altresì sanzionato quella che è una chiara risultanza processuale, ovverossia la di lui specchiata onestà personale, tanto più commendevole, in quanto saputa conservare frammezzo a eventi e persone che ne facevano sistematico scempio.

Da tutte le altre imputazioni l'imputato è stato dichiarato assolto. Dalla seconda e dalla terza, concernenti rispettivamente il trasferimento al Nord degli ufficiali e la deportazione dei carabinieri, perchè i fatti non costituiscono reati; dalla settima — deportazione in Germania di lavoratori — per non avere commesso il fatto; dalla sesta, prima parte, concernente la lotta antipartigiana, per insufficienza di prove.

Su questa ultima declaratoria merita soffermarsi brevemente. In

base a quali argomentazioni vi pervenne il Tribunale? Attraverso una minuziosa analisi delle forze di impiego, delle situazioni operative, del funzionamento dei singoli reparti e delle direttive strategiche e tattiche, il Tribunale è pervenuto a una distinzione avente carattere sostanziale e differenziatore di due forme di attività antipartigiana. E cioè: vi fu una attività operativa di reparti speciali, la cui direzione era competenza di organi tedeschi e italiani, con esclusione totale di quelli cui era preposto il Graziani; vi fu inoltre la attività di reparti speciali, correlativa a quella dell'Armata « Liguria », comandata dal Graziani, a proposito della quale la sentenza ha accertato che « la intensificazione « della attività repressiva dei partigiani avveniva in Piemonte, allorchè « Graziani aveva avuto una terza carica: quella di comandante dell'Armata Liguria ». Riconosce peraltro la sentenza che la concessione del distintivo di « ardito » a chi aveva partecipato a non meno di tre combattimenti antiribelli, « importava un impulso alla lotta, secondo è nella « natura dei riconoscimenti, senza essere, tuttavia, un modo di condotta delle operazioni ». Nondimeno, conclude la sentenza su questo punto, « incerto è il risultato della indagine riguardante la condotta « delle operazioni contro i partigiani nel settore delle divisioni dell'Armata Liguria... La incertezza del giudizio al riguardo non concerne « la materialità dei fatti, perchè è pacifico ed è riconosciuto dallo stesso « imputato che nel settore anzidetto si è svolta la lotta antipartigiana. « La incertezza riflette l'attribuzione della condotta delle relative operazioni al maresciallo Graziani, nella posizione particolare di comandante di grandi unità italiane e tedesche, e non, certamente, in quella di ministro e in quella di capo di stato maggiore generale ». Riconosce peraltro la sentenza che sussistono elementi concorrenti « a far « ritenere che non possa escludersi che Graziani fosse perfettamente « al corrente che le operazioni di controguerriglia si svolgessero oltre i « limiti che egli afferma di avere segnato ai comandi dipendenti con « le sue direttive. Ma il Collegio non ha la certezza che a quella conoscenza si unisse la volontà di Graziani di una siffatta condotta della « controguerriglia, per l'assenza di un qualsiasi documento al riguardo, « per la notoria preminenza tedesca in questa materia, per la diretta « dipendenza dei comandi di divisione italiani dai comandi di corpo « d'armata tedeschi, per la autonomia imposta dalla forza della traccotta, in molte zone, ai comandi dipendenti dalle divisioni italiane ».

Al cospetto di queste conclusioni l'annotatore e il critico non possono far altro che inchinarsi e rendere omaggio allo scrupolo che ha tormentato l'animo dei giudici. Si potrà andare di contrario avviso, ma non si può muovere censure di sorta al dubbio manifestato dal Tribunale. Sta comunque di fatto che il giudizio del Tribunale su questo punto non preclude e non priva di valore quelle che siano per essere le ulteriori risultanze, diverse in un senso o nell'altro, della indagine storica. Il dubbio del Tribunale è peraltro un dubbio di indole stret-

tamente giuridica e giudiziaria, che non infirma affatto e non pregiudica differenti certezze nell'ordine etico e storico. Gli uomini della Resistenza hanno una precisa e incrollabile certezza su questo punto, e sarà loro compito di confortarla con le ricerche e con gli studi che vanno faticosamente conducendo.

Per ritornare alla sentenza, e segnatamente alla parte dispositiva di essa, resta a dire che, in conseguenza della affermazione della responsabilità di Rodolfo Graziani, il Tribunale gli ha inflitto la pena di anni diciannove di reclusione, dei quali anni tredici e mesi otto condonati.

9. - La sentenza del Tribunale è stata impugnata dal Pubblico Ministero in punto concessione della attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale; dalla Difesa, con cinque mezzi di impugnativa, tendenti all'annullamento della sentenza stessa in tutti quei punti nei quali è risultata gravatoria per l'imputato.

Il Tribunale Supremo Militare, presieduto dal Gen. Arturo Solari, con sentenza 1° agosto 1951, sulle difformi richieste del P. M. Ten. Gen. Umberto Borsari, respingeva entrambi i ricorsi e confermava la impugnata sentenza.

Ma la vicenda giudiziaria di Rodolfo Graziani non finisce qui. La Difesa e lo stesso imputato hanno proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza del Tribunale Supremo Militare: e di tali impugnazioni si ignora il contenuto. È peraltro presumibile che il ricorso abbia a oggetto la carenza assoluta di giurisdizione o qualche asserito grave vizio di legittimità, giacché questi sono gli unici motivi di impugnativa ammessi contro i supremi organi di giustizia speciale. Trattasi comunque di materia avente interesse meramente giudiziario e che può, senza pregiudizio di sorta, essere obliterata in una trattazione quale è la presente, di indole prevalentemente storica.

ANTONINO REPACI  
Giudice di Torino